



COMUNE DI DONORI

Provincia del Sud Sardegna

8 - Copia

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria Seduta Pubblica

N. 8 Del 12-04-2023	APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE
------------------------------------	--

L'anno duemilaventitre il giorno dodici del mese di aprile alle ore 15:30 nel Comune di Donori e nella sala delle adunanze.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio comunale si è riunito in Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Meloni Maurizio	Presente	Porcu Nicola	Assente
Coda Luigi	Presente	Aresu Luca	Presente
Melis Salvatore	Presente	Follesa Salvatore	Presente
Corda Renato	Presente	Loche Francesca	Assente
Meloni Antonio	Presente	Puddu Maria Cristiana	Presente
Sedda Stefano	Presente	Pantaleo Angela	Presente
Spada Giulia	Presente		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Mascia Lorenzo

Il Sig. Meloni Maurizio, in qualità di SINDACO, assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- *il comma 652, ai sensi del quale “... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*
- *il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- *il comma 654bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;*
- *il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
- *il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

VISTI:

- l'art. l'art. 1, comma 1, della Legge n. 481/1995;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 12-04-2023 COMUNE DI DONORI

- l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...” e, quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52 del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- la Deliberazione n. 363 del 03/08/2021 di ARERA con la quale ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), con rilevanti novità quali:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

CONSIDERATO:

- che con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- che l'art. 38, comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
- che al contempo, con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

VISTO il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 22.05.2014, modificato con deliberazione n. 21 del 28.07.2021;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 7 in data odierna avente ad oggetto “APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2022 avente ad oggetto “Validazione piano economico e finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025 secondo mtr-2 allegato alla delibera ARERA 363/2021”, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della tassa rifiuti TARI;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio tributi;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (89,56%) e utenze non domestiche (10,44%), nonché dei costi variabili tra utenze domestiche (89,56%) e utenze non domestiche (10,44%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

RICHIAMATO il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attributivi alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999, come riepilogato dal brogliaccio allegato alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2023, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2023, così determinate:

- 30.06.2023(prima rata);
- 31.08.2023 (seconda rata);
- 31.10.2023 (terza rata);
- 31.12.2023 (quarta rata);

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale che disciplina la TARI nella parte in cui demanda al Consiglio Comunale, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni;

TENUTO CONTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CADES);
- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

– lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco Meloni introduce l'argomento e cede la parola al Responsabile del Servizio finanziario, Rag. Cardia, il Quale ricorda che le tariffe discendono dal Piano finanziario TARI che è stato approvato lo scorso anno per il periodo 2022/2025. Sottolinea che, anche per il 2023, le tariffe devono coprire integralmente il costo del servizio a carico degli utenti. Evidenzia la presenza di un leggero aumento delle tariffe rispetto al 2022, quantificato in circa il 5%, che risulta molto contenuto poiché distribuito su tutte le utenze. Riferisce che tale incremento è dovuto al fatto che il PEF del 2023 è leggermente superiore a quello del 2022 a causa del fatto che lo scorso anno è stato aggiudicato il nuovo contratto d'appalto del servizio e anche per via del recente incremento di alcune voci di costo, tra i quali i costi energetici, carburante, etc.

Il Consigliere Corda riferisce nel complesso una valutazione positiva sull'appalto del servizio associato di raccolta dei rifiuti specie per quanto attiene agli operatori che hanno dimostrato disponibilità e cortesia nei confronti degli utenti, stante la natura di servizio pubblico essenziale che riveste l'appalto del servizio anzidetto. Riferisce quindi che ha avuto modo di constatare che il servizio di smaltimento presso l'ecocentro comunale funziona bene. Tuttavia, ricorda che non è stata ancora data attuazione ad una parte dell'appalto del servizio concernente la fornitura delle compostiere. Evidenzia che, alla luce dell'importante percentuale di raccolta differenziata raggiunta pari all'82%, la distribuzione delle compostiere cui è obbligata la ditta appaltatrice potrà consentire, in prospettiva, un aumento della percentuale e una maggiore premialità da parte della Regione Sardegna con conseguente contenimento dei costi per la cittadinanza. Ritiene in tal senso assolutamente importante continuare a sensibilizzare gli utenti a svolgere tale tipo di attività e chiede l'impegno degli Amministratori affinché l'Unione dia attuazione alla parte dell'appalto in questione.

Il Sindaco Meloni riferisce che i DEC dell'appalto sono stati già informati per far rispettare gli impegni da parte della ditta appaltatrice anche per quanto riguarda la messa a disposizione di contenitori in favore degli operatori economici che hanno specifiche necessità. Riferisce infine sullo spazzamento delle strade con l'impiego di apposita macchina spazzatrice e sul posizionamento di apposito cassone per il conferimento degli sfalci.

Il Sindaco Meloni, appurato che non ci sono altri interventi, mette la proposta in votazione che, resa in forma palese, reca il seguente esito:

presenti n. 11; votanti: n. 11; favorevoli: n. 11

DELIBERA

DI DARE ATTO che le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

DI APPROVARE le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2023, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

DI APPROVARE le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

- 30.06.2023 (prima rata);
- 31.08.2023 (seconda rata);
- 31.10.2023 (terza rata);
- 31.12.2023 (quarta rata);

DI PUBBLICARE la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021;

Con separata votazione resa in forma palese che reca il seguente esito:

presenti n. 11; votanti: n. 11; favorevoli: n. 11

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to Cinzia Cardia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to Cinzia Cardia

Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Maurizio Meloni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mascia Lorenzo

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 17-04-2023 all'albo pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Donori, 17-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mascia Lorenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mascia Lorenzo

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.